

(N. 720)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportiva, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1949 (V. Stampato N. 819)

d'iniziativa del Deputato CAPPUGI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 NOVEMBRE 1949

Estensione del beneficio concesso dall'articolo 2 della legge 12 luglio 1949, n. 386, al personale statale ex-combattente che è stato collocato a riposo a domanda prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La disposizione dell'articolo 2 della legge 12 luglio 1949, n. 386, si applica anche a coloro che hanno la qualifica di combattente o partigiano combattente e siano stati collocati a riposo a domanda, anteriormente alla entrata in vigore della legge medesima, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.